

## SONO STATI INSERITI ALCUNI NUOVI REATI PRESUPPOSTO A NORMA DEL DECRETO 231/2001: LE IMPRESE E GLI ALTRI ENTI DOVRANNO QUINDI VALUTARE SE E COME INTEGRARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 137/2023 di conversione del Decreto-legge n. 105/2023. Con queste recenti disposizioni normative sono stati inseriti alcuni nuovi casi di comportamenti illeciti nel c.d. catalogo dei reati presupposto 231:

- la **turbata libertà degli incanti e la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**, di cui agli art. 353 e 353-bis c.p. (introdotti all'art. 24 del Decreto 231, truffa in danno dello Stato, ente pubblico o UE), che puniscono: (i) chi – con violenza o minaccia, doni, promesse o altri mezzi fraudolenti – impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto della P.A.; e (ii) chi – mediante uno o più degli anzidetti comportamenti – turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A.
- il **trasferimento fraudolento di valori**, di cui all'art. 512-bis c.p. (introdotto all'art. 25-octies del Decreto 231, delitti in materia di pagamenti diversi dai contanti), che punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro o beni al fine di eludere le norme di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale o sul contrabbando o su altri delitti.

Inoltre sono state modificate alcune norme in materia di tutela dell'ambiente – per il contrasto degli incendi boschivi e dell'immissione di rifiuti nelle acque - che riguardano anche la disciplina 231, mediante l'aumento delle pene minime per i reati di incendio doloso e colposo, e sono stati disposti altri aggravamenti sanzionatori per alcuni delitti ambientali relativi all'inquinamento di acque commesso mediante l'abbandono, il deposito o comunque l'immissione di rifiuti nelle acque di superficie o sotterranee. Nuove aggravanti sono state previste anche per i casi specifici in cui l'inquinamento o, a maggior ragione, il disastro ambientale siano stati commessi in aree naturali protette o danneggiando specie animali o vegetali protette.

Le imprese e gli enti in generale dovranno quindi effettuare le opportune verifiche al loro interno, partendo dalla mappatura dei rischi potenzialmente inerenti, per valutare se e come intervenire sul Modello Organizzativo 231 e sulle procedure collegate per recepire le anzidette nuove fattispecie di reato, anche solo per concludere, se del caso, che si tratta di reati non applicabili, o di applicazione solo estremamente remota, all'attività aziendale o dell'ente.

Nell'ipotesi in cui, invece, il potenziale profilo di rischio sussista, dovrà osservarsi il criterio, ormai consolidato, in base al quale, per non incorrere nella «colpa in organizzazione» e quindi per evitare la responsabilità dell'ente, quest'ultimo dovrà colmare l'eventuale carenza nel complesso di regole e presidi di controllo interno adottati dall'ente stesso mediante il Modello Organizzativo 231. Dovrà in sostanza essere accertato se il Modello sia idoneo a prevenire anche i nuovi illeciti.